



Via Annunziatella n. 64 – 75100 MATERA

D.U.V.R.I. – Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

D. Lgs. 81/2008 – art. 26



REVAMPING DELLA STAZIONE LISIMETRICA DEL CRMA
(CENTRO RICERCHE
METAPONTUM AGROBIOS)

Progetto PHENOLAB 4.0, CUP G89J19001000003

Datore di lavoro: Prof Aniello Crescenzi

Ottobre 2022

Il presente documento di valutazione dei rischi rientra nella fattispecie di DUVRI così come previsto dall'art. 26 al comma 3-ter, "nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente [.....]. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali."

Il Seguento DUVRI, approvato in data 25/10/2022, allegato alla procedura di appalto per forniture e installazione di beni e relativi impianti per il revamping della stazione lisimetrica del Centro Ricerche Metapontum Agrobios." PROGETTO Phenolab 4.0, a valere sui fondi FESR 2014-2020 della Regione Basilicata.

Elaborazione (UFFICIO SSP):

Approvazione (Datore di Lavoro): Dott. Aniello Crescenzi

1. PREMESSA

Con la Legge 3 agosto 2007, n. 123 recante "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia" è stata introdotta la necessità di redigere, tra i documenti a corredo dell'appalto, un "documento unico di valutazione dei rischi da interferenze" (di seguito DUVRI) ed è stato modificato l'art. 86 del codice degli appalti relativo al "criteri di valutazione delle offerte anormalmente basse" soprattutto con riguardo all'esclusione di ribassi d'asta per il costo relativo alla sicurezza.

L'art. 3, comma 1, lett. a) della Legge 123/07 modificava l'art. 7, comma 3, del D.Lgs. 16 settembre 1994 n. 626, riguardante il "miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro".

L'art. 8 della Legge 123/07 ha inoltre modificato il comma 3 bis dell'art. 86 D.Lgs. 163/06 (Codice dei contratti pubblici):

"3-bis. Nella predisposizione delle gare d'appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificatamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture". Il citato articolo 8, ha altresì introdotto un comma 3 ter dell'art. 86 del codice dei contratti pubblici: "Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta".

Quanto introdotto nell'art. 7 del D.Lgs. 626/94 dalla Legge 123/07, si ritrova, sostanzialmente immutato, all'art. 26 del D.Lgs. 81/08 (Testo unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro):

"1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

- a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
 - 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
- b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
 - b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto.
- A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo

del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro”.

L'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, così come modificato dal D.Lgs. 106/2009 con l'aggiunta del comma 3-ter, riporta quanto segue:

3-ter. “Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.”

Con Determinazione n. 3/2008 del 05/03/2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha fornito indicazioni in relazione alla redazione del DUVRI, ritenendo che:

a) per gli appalti di seguito riportati è possibile escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza:

- la mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri;
- i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante, intendendo per “interno” tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;
- i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante

b) Sono quantificabili come costi della sicurezza da interferenze le misure, in quanto compatibili, di cui all'art. 7 comma 1 del DPR n. 222/2003 previste nel DUVRI:

- gli apprestamenti (come ponteggi, trabattelli, ecc.);
- le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;
- gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all'esecuzione del contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro committente);

- i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.);
 - le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;
 - gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
 - le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
- c) per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa, resta immutato l'obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I suddetti costi sono a carico dell'impresa, la quale deve dimostrare, in sede di verifica dell'anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezziari o dal mercato.

I costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze vanno tenuti distinti dall'importo a base d'asta e non sono soggetti a ribasso. In fase di verifica dell'anomalia, detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e valutati a monte dalla stazione appaltante.

- d) In merito ai servizi di fornitura, ai sensi dell'art.26 comma 3-bis del D.Lgs 81/08 e s.m.i. è previsto che si possa escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza nel caso in cui si tratti di mera fornitura di materiali e attrezzature.
- e) Nel caso specifico si ritiene non possa essere considerata tale ipotesi essendo prevista anche la messa in opera delle strutture prefabbricate e l'installazione delle apparecchiature e impianti oggetto di fornitura oltre che la messa in funzione delle stesse, e quindi attività che possono generare interferenze con i lavoratori della Stazione Appaltante e/o altre ditte appaltatrici/lavoratori autonomi e/o utenti presenti nel luogo di esecuzione dei lavori.

1.1. AGGIORNAMENTO DEL DUVRI

Il DUVRI è un documento "dinamico", per cui la valutazione dei rischi da interferenze deve essere necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali l'intervento di subappalti, lavoratori autonomi, ulteriori forniture e pose in opera nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione delle attività previste. Attraverso riunioni di coordinamento alle quali presiederanno il datore di lavoro e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dell'azienda committente, i datori di lavoro ed i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende appaltatrici, verranno discusse le procedure organizzative e le misure da adottare per eliminare i rischi conseguenti alle interferenze, nonché i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui le aziende ed i lavoratori autonomi sono destinati ad operare, nonché le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle attività previste in appalto (ex art. 26 comma 2 del D.Lgs. n. 81).

- Alle aziende appaltatrici ed ai lavoratori autonomi, inoltre, verranno richieste informazioni relative alla attività specifica, finalizzate alla elaborazione del presente documento ed alla promozione della cooperazione e del coordinamento. Rappresentano informazioni utili alla elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze ed alla attività di cooperazione e coordinamento a cui hanno l'obbligo di partecipare anche i datori di lavoro delle aziende appaltatrici ed i lavoratori autonomi:

- l'organigramma della sicurezza dell'azienda appaltatrice (datore di lavoro, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, rappresentanti per la sicurezza, medico competente);
- l'elenco dei lavoratori impiegati nelle attività previste in appalto (nominativo, mansione e qualsiasi altra informazione possa essere utile per tutelare la salute e la sicurezza di tutti i soggetti impiegati);
- l'elenco delle macchine, attrezzature ed impianti da utilizzare;
- l'elenco delle sostanze, prodotti e preparati da utilizzare;
- la descrizione dei rischi specifici relativi alla attività (rumore, vibrazioni, possibile propagazione negli ambienti di lavoro di prodotti chimici, etc.);
- elenco degli addetti alla gestione delle emergenze, all'antincendio ed al primo soccorso.

2.1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura di beni, la loro installazione e la realizzazione dei relativi impianti per il Revamping della stazione lisimetrica del CRMA, inclusa tra le azioni previste dal Progetto Phenolab 4.0, CUP: G89J19001000003, RNA-COR: 5864211.

La stazione lisimetrica si trova presso il Centro Ricerche Metapontum Agrobios di ALSIA, S.S. Jonica 106 Km 448,2, 75010 Metaponto (MT), ed è localizzata all'esterno del centro presso il caposerra.

2.2 PRINCIPALI ATTIVITÀ E CATEGORIE DI INTERVENTO PREVISTE IN APPALTO

La ditta appaltatrice interverrà per l'esecuzione delle attività così come previste nel Capitolato Tecnico e nella Progettazione esecutiva.

2.2.1 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE.

La lista delle attività previste è la seguente:

- a. Apertura e chiusura cantiere interno ed esterno;
- b. Opere provvisorie per il mantenimento delle attività svolte in locali e percorsi limitrofi;
- c. Smontaggio trasporto e smaltimento delle vecchie strutture di copertura e dei materiali di risulta;
- d. Demolizioni e rimozioni;
- e. Opere edili;
- f. Fornitura dei componenti e montaggio coperture dei lisimetri;
- g. Fornitura e installazione sistema movimentazione contenitori mediante carro ponte;
- h. Progettazione, fornitura di 10 contenitori per terreni, e dei loro supporti, da inserire nei lisimetri
- i. Fornitura e montaggio di corrimano fissi ed abbattibili
- l. Opere elettriche: impianto elettrico asservito al carro ponte, impianto luce LED per illuminazione piante allevate nei lisimetri; impianto elettrico e di illuminazione per per spazi attrezzati, impianto elettrico di sicurezza (luci segnaletiche, ecc.);
- m. Opere meccaniche;
- n. Opere di ripristino delle condizioni iniziali.

2.3. COMMITTENTE

Ragione Sociale	ALSIA, Agenzia Lucana Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura.
Direttore dell'Agenzia	Dott. Aniello CRESCENZI
Sede Legale	Via Annunziatella, n.64, 75100 Matera
Recapiti telefonici	tel. 0835.244249
Sito internet	www.alsia.it
Email	alsia@postecert.it
Codice fiscale e Partita IVA	00627370778

2.4. STAZIONE APPALTANTE

2.4.1. FASE DI AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO

Committente dell'appalto	Dott. Francesco CELLINI
Responsabile dell'Ufficio Prevenzione e Protezione D.G.	Dott. Ettore CORONA
Addetto Ufficio Prevenzione Protezione	Geom. Francesco LABRIOLA

2.4.2. FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DA COMPLETARE)

Datore di lavoro per i servizi in appalto	Dott. Aniello CRESCENZI
Referente per il coordinamento	Dott. Francesco CELLINI
Responsabile del servizio Prevenzione e Protezione	Dott. Ettore CORONA
Medico competente	Dr.ssa Concetta SCHIATTARELLA
Addetti alle emergenze	Dott. Pasquale Domenico GRIECO Dott. Angelo PETROZZA Sig.ra Giancarla TADDONIO

2.5. APPALTATORE DELLA FORNITURA

Impresa	
---------	--

Indirizzo sede legale	
Indirizzo unità produttiva	
Codice Fiscale e Partita IVA	
Legale Rappresentante	
Datore di lavoro	
Referente per il coordinamento	
Responsabile servizio prevenzione e protezione	
Medico competente	

3. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

3.1. PREMESSA

Nell'ambito della valutazione preliminare riguardante un'eventuale presenza di rischi da interferenza nello svolgimento delle attività previste nell'appalto per il revamping della stazione lisimetrica del CENTRO RICERCHE METAPONTUM AGROBIOS, e soprattutto in relazione alla eventuale possibilità di una presenza nella stessa area ed orari in cui è previsto anche l'espletamento di servizi e/o lavori appaltati a terzi dall'Amministrazione, potrebbero emergere possibili situazioni di interferenza.

Tali situazioni potrebbero, nello specifico, essere riconducibili alla compresenza dell'intervento con altre attività lavorative nell'ambito del CRMA e con altre attività appaltate dall'Ente a soggetti terzi.

Particolare attenzione sarà da prestare alle attività di direzione dell'esecuzione del contratto che sarà a carico di un funzionario dell'Agenzia che accederà al sito in presenza di personale dell'impresa e alla contemporaneità d'uso delle vie d'accesso al cantiere.

A tal proposito, l'impresa verrà edotta delle modalità ed orari di svolgimento di eventuali altre attività che si dovessero svolgere presso il sito di intervento, o la presenza autorizzata di persone oltre l'orario di lavoro con particolare riguardo alle giornate di sabato, domenica e festivi. Se necessario l'Ente appaltante metterà in atto misure ulteriori per evitare che l'attività svolta all'interno delle aree gestite venga ad interferire con l'intervento.

Al momento non sono previste altre attività da parte della stazione appaltante nel sito di intervento.

3.2. METODOLOGIA SEGUITA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Per ciascuna delle attività esaminate è presente una breve descrizione, con la relativa valutazione dei rischi da interferenze, suddivisa in:

- valutazione dei rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di imprese diverse;
- valutazione dei rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- valutazione dei rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- valutazione dei rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente.

Come esito della suddetta valutazione dei rischi, vengono individuate le relative misure di prevenzione e protezione.

3.3. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE ATTIVITÀ, VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUATE

Con riferimento alle attività previste negli elaborati progettuali allegati al Capitolato Tecnico, viene di seguito eseguita la valutazione dei rischi da interferenze ai sensi dell'ex art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08.

Attività: Preparazione del sito, montaggio componenti struttura e realizzazione degli impianti

Breve descrizione dell'attività: Lavori di fornitura e posa in opera dei componenti della struttura di sostegno, della copertura, dei componenti di movimentazione (carro ponte, contenitori, sostegni, etc,) dei contenitori lisimetrici e degli impianti.

INTERFERENZE

Interferenza dovuta a utilizzo contemporaneo di:	Vie di accesso, piazzali e parcheggi	SI
	Servizi	SI
	Apprestamenti di Sicurezza	SI
	Prodotti Usati	SI
	Aree di lavoro	NO
	Mezzi, Attrezzature	NO
	Aree di stoccaggio	SI

4. MISURE PER ELIMINARE O, OVE CIÒ NON È POSSIBILE, RIDURRE AL MINIMO I RISCHI DA INTERFERENZE OLTRE A QUELLE PREVISTE NELLE SCHEDE DEL PSA DELL'ALSIA

Compatibilità delle Attività Interferenti

Le attività sono compatibili adottando le misure di prevenzione e protezione previste dai documenti approvati assieme con le misure integrative di seguito riportate.

Misure di prevenzione e protezione:

4.1. RISCHIO: ACCESSO E PASSAGGIO DI PERSONALE NON INCARICATO

DESCRIZIONE

Durante le lavorazioni l'area non è **idoneamente delimitata** e il passaggio è interdetto, si può manifestare la presenza nelle aree di lavoro di personale non addetto alle lavorazioni. I rischi in tale caso non sono qualificabili, ma certamente la situazione è di elevato pericolo se le attività comportano per esempio la necessità di movimentare i carichi per esempio con l'uso di autogru come nei lavori in appalto.

MISURA DA ADOTTARE

La ditta appaltatrice potrà accedere presso i luoghi di svolgimento del servizio oggetto di appalto soltanto con automezzi autorizzati rispettando il Codice della Strada.

Durante la riunione di coordinamento si inviterà la ditta appaltatrice ad accedere in tali luoghi nel pieno rispetto delle disposizioni concordate con la Stazione Appaltante durante la riunione di cooperazione e coordinamento al fine di evitare interferenze con le ordinarie attività dell'ente e con le altre ditte/lavoratori autonomi compresenti.

Gli accessi ai cantieri sono distinti fra quello carrabile e quello pedonale.

Gli accessi garantiscono una sufficiente visibilità della sede stradale; inoltre sarà esposta nei pressi dell'accesso idonea cartellonistica di pericolo indicante "automezzi in manovra". Qualora la visibilità non sia sufficiente e/o la manovra del mezzo risulti difficoltosa, è necessario che un moviere, opportunamente addestrato e con abbigliamento ad alta visibilità, coordini le operazioni eventualmente concordate con i preposti della Stazione Appaltante.

Le strade e gli spazi destinati al transito dei mezzi di trasporto dovranno essere sempre mantenuti in buono stato e privi di ostacoli in modo da garantire sempre la percorribilità e lo stazionamento dei mezzi senza alcun pericolo.

L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante eventuali rischi legati allo stato dei percorsi di transito.

Non depositare materiali sulle vie di circolazione, sulle vie di fuga ed in corrispondenza delle uscite di emergenza.

Organizzare le attività di carico, scarico e trasporto dei materiali e attrezzature in assenza di personale della committente e di altre ditte appaltatrici/lavoratori autonomi e in ogni caso in orari appositamente concordati al fine di evitare interferenze.

Dovranno essere opportunamente segnalate le aree destinate al parcheggio o alla sosta dei mezzi dei lavoratori della Stazione Appaltante in prossimità del cantiere onde evitare interferenze con i mezzi del personale della ditta appaltatrice o di altre ditte compresenti.

4.2. RISCHIO: CADUTE IN BUCHE E/O FOSSATI DELL'AUTOMEZZO UTILIZZATO PER IL TRASPORTO

DESCRIZIONE:

Il rischio è possibile durante l'utilizzo di spazi, per esempio durante la fase di consegna di materiale all'interno di un cantiere, in cui sono presenti scavi e/o altro impedimento non delimitato e protetto

MISURA DA ADOTTARE

La ditta appaltatrice potrà accedere presso i luoghi di svolgimento del servizio oggetto di appalto soltanto con automezzi autorizzati rispettando il Codice della Strada.

Durante la riunione di coordinamento si inviterà la ditta appaltatrice ad accedere in tali luoghi nel pieno rispetto delle disposizioni concordate con la Stazione Appaltante durante la riunione di cooperazione e coordinamento al fine di evitare interferenze con le ordinarie attività dell'ente e con le altre ditte/lavoratori autonomi compresenti.

Gli accessi ai cantieri sono distinti fra quello carrabile e quello pedonale.

Gli accessi garantiscono una sufficiente visibilità della sede stradale; inoltre sarà esposta nei pressi dell'accesso idonea cartellonistica di pericolo indicante "automezzi in manovra". Qualora la visibilità non sia sufficiente e/o la manovra del mezzo risulti difficoltosa, è necessario che un moviere, opportunamente addestrato e con abbigliamento ad alta visibilità, coordini le operazioni eventualmente concordate con i preposti della Stazione Appaltante.

Le strade e gli spazi destinati al transito dei mezzi di trasporto dovranno essere sempre mantenuti in buono stato e privi di ostacoli in modo da garantire sempre la percorribilità e lo stazionamento dei mezzi senza alcun pericolo.

L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante eventuali rischi legati allo stato dei percorsi di transito.

Non depositare materiali sulle vie di circolazione, sulle vie di fuga ed in corrispondenza delle uscite di emergenza.

Organizzare le attività di carico, scarico e trasporto dei materiali e attrezzature in assenza di personale della committente e di altre ditte appaltatrici/lavoratori autonomi e in ogni caso in orari appositamente concordati al fine di evitare interferenze.

Dovranno essere opportunamente individuate e segnalate le aree destinate al parcheggio o alla sosta dei mezzi dei lavoratori della Stazione Appaltante in prossimità del cantiere onde evitare interferenze con i mezzi del personale della ditta appaltatrice o di altre ditte compresenti.

4.3. RISCHIO: UTILIZZO IMPROPRIO DI MEZZI E ATTREZZATURE

DESCRIZIONE:

Il rischio è possibile se vengono utilizzate attrezzature, mezzi o impianti, anche del committente, senza essere stati opportunamente formati.

MISURA DA ADOTTARE

È vietato l'utilizzo di qualsiasi attrezzatura o macchina di proprietà del Committente se non espressamente autorizzato in forma scritta. Il personale dell'Impresa Appaltatrice è tenuto ad utilizzare esclusivamente il proprio materiale (macchine, attrezzature, utensili) che deve essere rispondente alle norme antinfortunistiche ed adeguatamente identificato. L'uso di macchine, materiale e attrezzature deve essere consentito solo a personale addetto ed adeguatamente addestrato.

In virtù dell'utilizzo di mezzi di sollevamento l'impresa appaltatrice dovrà richiedere la limitazione e la turnazione dei mezzi eventualmente in azione nelle vicinanze.

Se si rendesse necessario l'uso di prolungher e simili la ditta appaltatrice ha l'obbligo di collocarle in modo da escludere il rischio di inciampo e/o schiacciamento dei cavi o dei tubi e di segnalare e/o utilizzare appropriate protezioni in caso di attraversamento di zone di transito pedonale e veicolare.

L'Impresa Appaltatrice deve utilizzare componenti e apparecchi elettrici a regola d'arte ed in buono stato di conservazione; deve utilizzare l'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell'arte; non deve fare uso di cavi giuntati o che presentino lesioni o abrasioni vistose.

E' vietato attivare linee elettriche volanti senza aver verificato lo stato dei cavi e senza aver avvisato il personale preposto del Committente.

E' vietato effettuare allacciamenti provvisori di apparecchiature elettriche alle linee di alimentazione;

E' vietato utilizzare, nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi e nei lavori a contatto o entro grandi masse metalliche, utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V verso terra. Interruzioni dell'energia elettrica, delle forniture idriche per i servizi andranno sempre concordate con i preposti delle Imprese Appaltatrici presenti nei luoghi dove si interviene. L'erogazione/interruzione sarà eseguita successivamente all'accertamento che la stessa non generi condizioni di pericolo e/o danni per disservizio.

L'intera struttura dovrà essere dotata di:

- progetto firmato da un tecnico abilitato, completo di libretto di manutenzione e -prescrizioni per l'assemblaggio e lo smontaggio;
- collaudo statico a firma di un tecnico abilitato;

- certificazione degli impianti elettrici, e della massa a terra;
- certificazione "REI" dei pannelli coibentati;
- certificazione, a firma del costruttore, con la quale dichiara che la struttura è stata realizzata a regola d'arte con l'ausilio di operai specializzati.

4.4. RISCHIO: UTILIZZO DI AREE COMUNI

DESCRIZIONE:

Il rischio è possibile se vengono utilizzate in contemporaneità aree e spazi comuni alla ditta appaltatrice e appaltante.

MISURA DA ADOTTARE

La ditta appaltatrice se dovrà utilizzare in contemporaneità aree in cui vi sono presenti delle lavorazioni effettuate da parte di dipendenti della stazione appaltante, comunicherà al responsabile/datore di lavoro della ditta appaltante la data e l'ora delle interferenze, il quale provvederà a interdire l'area ai suoi dipendenti. Se personale della ditta appaltatrice deve recarsi presso gli uffici dell'ALSIA per eventuali comunicazioni o richieste di informazioni si dovrà annunciare alla portineria.

La ditta appaltatrice potrà utilizzare i servizi igienici ubicati nell'area di cantiere messi a disposizione da parte della Committenza.

4.5. RISCHIO: UTILIZZO DI APPRESTAMENTI DI SICUREZZA DEL COMMITTENTE

DESCRIZIONE:

Il rischio è possibile se vengono utilizzate in contemporaneità apprestamenti di sicurezza comuni alla ditta appaltatrice e appaltante.

MISURA DA ADOTTARE

I lavoratori della Stazione Appaltante addetti alla supervisione e controllo insieme ai lavoratori della ditta appaltatrice dovranno effettuare sopralluoghi preliminari per individuare i presidi antincendio più vicini all'area di lavoro.

I lavoratori della Stazione Appaltante addetti alla supervisione ed al controllo, in caso di contemporanea presenza di altre ditte/lavoratori autonomi dovranno far osservare alla ditta appaltatrice la zona di rispetto (recinzione, delimitazione e simili) che le altre ditte avranno cura di predisporre.

La Stazione Appaltante garantisce che i mezzi di estinzione siano sempre facilmente raggiungibili attraverso percorsi che devono sempre rimanere sgombri e liberi.

La ditta Appaltatrice si doterà comunque dei mezzi di estinzione necessari e utilizzerà quelli della ditta appaltante solo per emergenza cui non può far fronte con i propri mezzi che comunque devono essere sempre facilmente raggiungibili attraverso percorsi che devono sempre rimanere sgombri e liberi.

Evitare di manomettere o modificare gli apprestamenti di sicurezza e qualsiasi altro dispositivo atto alla eliminazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro.

4.6. RISCHIO: UTILIZZO DI MATERIALI, SOSTANZE PERICOLOSE E MODALITÀ DI LAVORO NON CORRETTE.

DESCRIZIONE:

Il rischio è possibile se vengono utilizzate materiali e sostanze pericolose senza le dovute precauzioni e con sistemi di lavoro non adeguati.

MISURA DA ADOTTARE

I lavoratori della ditta appaltatrice dovranno usare vestiti pratici, con le maniche strette ai polsi e privi di parti che si possano impigliare facilmente compromettendo l'incolumità propria e degli altri soggetti autorizzati ad operare presso la sede in cui si svolge il servizio oggetto d'appalto. Non depositare materiali sulle vie di circolazione, sulle vie di fuga ed in corrispondenza delle uscite di emergenza.

Sarà cura della Stazione Appaltante accertarsi che l'eventuale impiego di prodotti chimici avvenga secondo specifiche modalità operative indicate sulle Schede di Sicurezza e/o Schede Tecniche che dovranno essere presenti in situ insieme alla documentazione di sicurezza ed essere esibita su richiesta del personale addetto alla supervisione e dei componenti del Servizio Prevenzione e Protezione dell'azienda Committente.

Qualora dipendenti della Stazione Appaltante o della ditta appaltatrice avvertissero segni di fastidio o problematiche legate allo svolgimento dei lavori che prevedono l'utilizzo di prodotti chimici, il Datore di Lavoro Committente dovrà immediatamente attivarsi convocando i responsabili dei lavori, allertando il RSP (ed eventualmente il medico competente) al fine di fermare le attività o di valutare al più presto la sospensione delle attività lavorative.

Nel caso in cui nelle aree oggetto dell'attività appaltata vengano espletati interventi che prevedano lo svilupparsi di polveri, si opererà con massima cautela installando aspiratori o segregando gli spazi con teli / barriere. Tali attività saranno programmate e, salvo cause di forza maggiore (in tal caso devono essere prese misure atte a informare e tutelare le persone presenti), le stesse saranno svolte in assenza di terzi sul luogo di lavoro. Tuttavia sarà compito della ditta appaltatrice che effettuerà i suddetti interventi mettere in atto tutti i sistemi di prevenzione e protezione al fine di ridurre al minimo la produzione di polveri, ciò in relazione alla tutela della salute dei propri dipendenti e dei lavoratori e di tutti i soggetti che operano a vario titolo presso le aree in cui saranno svolte le attività oggetto del presente appalto.

Per lo svolgimento delle attività che lascino negli ambienti di lavoro residui di polveri o altro, effettuate in orari non coincidenti con quelli dei dipendenti della Stazione Appaltante o dei lavoratori della ditta che espleta il servizio oggetto d'appalto sarà in ogni caso effettuata un'adeguata rimozione e pulizia prima

dell'inizio dell'attività dei lavoratori e/o degli utenti della Stazione Appaltante e/o della ditta appaltatrice stessa.

5. MISURE INTEGRATIVE PER LA ELIMINAZIONE O RIDUZIONE

DAI RISCHI DA INTERFERENZE

A seguito dei rischi individuati, vengono impartite le seguenti ulteriori disposizioni a tutela della sicurezza:

Osservare la normativa che disciplina il complesso delle procedure di scelta del contraente negli appalti e nelle forniture prevedendo di applicare sempre compiutamente i principi contenuti nel D.Lgs. n. 81/2008 in tema di gestione della prevenzione e protezione; nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto, il personale occupato dall'azienda appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto; i lavoratori delle ditte appaltatrici devono essere distinguibili dalle altre persone presenti nelle strutture indossando tute da lavoro o camici riportanti indicazione relative alla univoca

individuazione della ditta o eventualmente al tipo di servizio erogato; divieto di fumare durante le attività lavorative; divieto di portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente autorizzate dal Datore di Lavoro Committente;

le attrezzature comunque devono essere conformi alle norme in vigore e le sostanze devono essere accompagnate dalle relative schede di sicurezza aggiornate; è necessario coordinare la propria attività con il Responsabile dei lavori per definire le norme comportamentali in caso di emergenza e evacuazione; in caso di percezione di un potenziale pericolo avvertire immediatamente gli addetti all'emergenza.

Nell'ambiente di lavoro sono inoltre adottate le seguenti misure di prevenzione e protezione e di emergenza:

Percorsi di esodo sono individuati segnalati da idonea segnaletica di sicurezza con cartelli installati in numero e posizione adeguata; i presidi antincendio sono segnalati da idonea segnaletica di sicurezza con cartelli installati in numero e posizione adeguata;

I nominativi degli addetti alla gestione delle emergenze e pronto soccorso devono essere comunicati al Responsabile dei lavori ad eventuali altre aziende presenti al fine di progettare e coordinare tali lavori; la cassetta pronto soccorso con i contenuti previsti dal D.M. 388/03 è presente e segnalata da apposita cartellonistica

La sicurezza di un ambiente di lavoro è data dall'insieme delle condizioni relative all'incolumità degli utenti, alla difesa e alla prevenzione di danni in dipendenza di fattori accidentali. In ogni luogo di lavoro, dopo aver adottato tutte le misure necessarie alla prevenzione, è indispensabile garantire la sicurezza e l'incolumità degli operatori anche nel caso in cui dovesse verificarsi un incidente.

5.1. COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE



Si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna operazione d'attività in regime di appalto, da parte dell'Azienda Appaltatrice, se non a seguito di avvenuta firma, da parte del Datore di Lavoro della fase esecutiva per il coordinamento dei lavori affidati in appalto dell'apposito Verbale di Cooperazione e Coordinamento e sopralluogo.

5.2. VIE DI FUGA E USCITE DI SICUREZZA

Le Ditte che intervengono devono preventivamente prendere visione della planimetria dei locali e del vivaio con la indicazione delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di emergenza comunicando al Datore di Lavoro interessato ed al Servizio Prevenzione e Protezione eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento degli interventi.

I corridoi, le vie d'accesso e le vie di fuga in generale devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali a garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza; devono essere sgombri da materiale combustibile e infiammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere, anche se temporanei.

L'azienda che attua i lavori o fornisce il servizio dovrà preventivamente prendere visione della distribuzione planimetrica dei locali, delle strade di cantiere e della posizione dei presidi di emergenza e della posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas.

I mezzi di estinzione siano sempre facilmente raggiungibili attraverso percorsi che devono sempre rimanere sgombri e liberi.

Ogni lavorazione o svolgimento di servizio deve prevedere: un pianificato smaltimento presso discariche autorizzate; procedure corrette per la rimozione di residui e rifiuti nei tempi tecnici strettamente necessari; la delimitazione e segnalazione delle aree per il deposito temporaneo; il contenimento degli impatti visivi e della produzione di cattivi odori.

Occorre siano definite le procedure di allarme ed informazione dei Responsabili degli uffici in caso di emissioni accidentali in atmosfera, nelle acque, nel terreno.

5.3. RISCHIO CADUTA MATERIALI DALL'ALTO

Per gli interventi eseguiti in quota o che prevedono il rischio di caduta di materiali dall'alto, soprattutto nella fase di fornitura e montaggio della struttura mediante gru o autogru, si deve provvedere alla segregazione, quindi al divieto di passare o sostare sotto tali lavorazioni.

Qualora nelle zone sottostanti i medesimi interventi sia necessario permettere la sosta ed il transito di persone terze, l'esecuzione degli stessi verrà preceduta dalla messa in atto di protezioni, delimitazioni e segnaletica richiamante il pericolo.

Tutte le opere provvisorie e le scale necessarie allo svolgimento degli interventi saranno allestite, delimitate ed usate nel rispetto dei criteri di sicurezza vigenti.

5.4. PROIEZIONE DI MATERIALI

Occorre pianificare le operazioni necessarie a prevenire un simile evento, delimitando e segnalando l'area di influenza. Ciò deve avvenire attraverso la predisposizione di delimitazioni, segregazioni ed opportuna segnaletica di sicurezza.

5.5. ACCESSO DEGLI AUTOMEZZI, MEZZI ALIMENTATI A GPL E MACCHINE OPERATRICI

Gli automezzi della Ditta dovranno accedere ed effettuare movimenti nei cortili, nelle aree di sosta, autorimesse etc. delle sedi di lavoro a velocità tale da non risultare di pericolo per le persone presenti o gli altri automezzi.

Per interventi da eseguirsi con impiego di mezzi operativi, la Ditta esecutrice porrà la massima attenzione (prima, durante e dopo le manovre) affinché nessuno possa entrare, né tantomeno sostare nel raggio d'azione della macchina operatrice.

Qualora l'operatore, anche negli spostamenti, dovesse avere problemi di visibilità sarà aiutato da un secondo operatore munito di appositi D.P.I.

La macchina operatrice dovrà essere dotata degli appositi dispositivi sonori e luminosi di segnalazione.

L'area di intervento sarà comunque interdetta al transito di persone e altri mezzi. Dovranno essere indicati i percorsi alternativi per i pedoni e per i mezzi.

5.6. APPARECCHI ELETTRICI, COLLEGAMENTI ALLA RETE ELETTRICA, INTERVENTI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI

L'azienda deve: utilizzare componenti (conduttori, spine, prese, adattatori, etc.) e apparecchi elettrici rispondenti alla regola dell'arte (marchio CE) ed in buono stato di conservazione; utilizzare l'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell'arte; non fare uso di cavi giuntati e/o che presentino lesioni o abrasioni.

E' ammesso l'uso di prese per uso domestico e similari quando l'ambiente di lavoro e l'attività in essere non presentano rischi nei confronti di presenza di acqua, polveri ed urti, contrariamente devono utilizzarsi prese a spina del tipo industriale con adeguato grado di protezione, conformi alle norme vigenti.

L'azienda deve verificare che la potenza dell'apparecchio utilizzatore sia compatibile con la sezione della conduttura che lo alimenta, anche in relazione ad altri apparecchi utilizzatori già collegati al quadro.

Ogni intervento sull'impiantistica deve essere comunicato ai competenti uffici tecnici (se l'intervento non deriva direttamente dagli stessi) ed eseguito conformemente alle norme di buona tecnica (ed in quanto tale certificato).

In linea di principio generale, comunque, utilizzatori di potenze superiori a 1000 W si ritiene che non possano essere allacciati alla rete elettrica senza che tale operazione sia preventivamente ritenuta in linea con i principi di sicurezza impiantistica e di buona tecnica, in ogni caso ogni intervento sull'impiantistica deve essere comunicato ai competenti uffici ed eseguito conformemente alle norme di buona tecnica (ed in quanto tale certificato).

5.7. INTERRUZIONE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA.

Interruzioni dell'energia elettrica, del gas, del funzionamento degli impianti di riscaldamento/ climatizzazione, delle forniture idriche per i servizi e per il funzionamento degli impianti di spegnimento antincendio, andranno sempre concordate con tutti i Datori di Lavoro titolari delle attività presenti nell'edificio dove si interviene.

Le manovre di erogazione/interruzione saranno eseguite successivamente all'accertamento che le stesse non generino condizioni di pericolo e/o danni per disservizio.

5.8. DEPOSITI, MAGAZZINI E LOCALI IN GENERE

La destinazione a deposito e/o magazzino deve quindi essere preventivamente autorizzata e l'esecuzione dei lavori è subordinata al parere favorevole espresso dal Responsabile della sicurezza.

5.9. USO DI PRODOTTI CHIMICI

L'impiego di prodotti chimici da parte di Aziende appaltatrici deve avvenire secondo specifiche modalità operative indicate sulle Schede di Sicurezza e Schede Tecniche (Schede che dovranno essere presenti in situ) insieme alla documentazione di sicurezza ed essere esibita su richiesta del Datore di Lavoro e dei componenti Servizio Prevenzione e Protezione dell'azienda committente.

Per quanto possibile, gli interventi che necessitano di prodotti chimici, se non per lavori d'emergenza, saranno programmati in modo tale da non esporre persone terze al pericolo derivante dal loro utilizzo.

È fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori non correttamente etichettati.

L'azienda operante non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro contenitori, anche se vuoti, incustoditi.

I contenitori, esaurite le quantità contenute, dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti. In alcun modo dovranno essere abbandonati rifiuti provenienti dalla lavorazione effettuata al termine del lavoro / servizio.

Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente presenti, anche nei giorni successivi all'impiego delle suddette sostanze.

5.10. POLVERI E FIBRE DERIVANTI DA LAVORAZIONI

Nel caso che un'attività lavorativa preveda lo svilupparsi di polveri, si opererà con massima cautela segregando gli spazi con teli / barriere. Tali attività saranno programmate e - salvo cause di forza maggiore (in tal caso devono essere prese misure atte a informare e tutelare le persone presenti) - svolte in assenza di terzi sul luogo di lavoro.

Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente presenti.

Per lavorazioni, in orari non coincidenti con quelli dei dipendenti della sede, che lascino negli ambienti di lavoro residui di polveri o altro, occorre, comunque, che sia effettuata un'adeguata rimozione e pulizia prima dell'inizio dell'attività dei lavoratori dipendenti.

5.11. INFORMAZIONE AI SOGGETTI PRESENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Nel caso di attività che prevedano interferenze con le attività lavorative, in particolare se comportino elevate emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di polveri, fumi, etc. o limitazioni alla accessibilità dei luoghi di lavoro, in periodi o orari non di chiusura degli Uffici/Locali, dovranno essere informati il Direttore/Datore di Lavoro Committente, il Preposto di Sede che, supportati dal Servizio Prevenzione e Protezione, forniranno informazioni ai dipendenti (anche per accertare l'eventuale presenza di lavoratori con problemi di disabilità, di mobilità o altro) circa le modalità di svolgimento delle lavorazioni e le sostanze utilizzate. Il Direttore/Datore di Lavoro Direzione Committente, preventivamente informato dell'intervento, dovrà avvertire il proprio personale ed attenersi alle indicazioni specifiche che vengono fornite.

Qualora dipendenti avvertissero segni di fastidio o problematiche legate allo svolgimento dei lavori (eccessivo rumore, insorgenza di irritazioni, odori sgradevoli, polveri, etc.) il Datore di Lavoro/Direttore Direzione Committente dovrà immediatamente attivarsi convocando il Rappresentante presso la sede di svolgimento del lavoro (designato dall'Appaltatore o

Fornitore), allertando il Servizio Prevenzione e Protezione (ed eventualmente il Medico Competente) al fine di fermare le lavorazioni o di valutare al più presto la sospensione delle Attività.

VERBALE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO (E SOPRALLUOGO CONGIUNTO)

A seguito di questo scambio di informazioni per l'attuazione degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi e per la individuazione delle possibili interferenze dovrà essere redatto un "VERBALE DI COOPERAZIONE COORDINAMENTO e SOPRALLUOGO CONGIUNTO" tra il Responsabile dei lavori di esecuzione, o suo delegato, dell'azienda appaltante e il Datore di lavoro dell'azienda appaltatrice, presso la sede di svolgimento del lavoro.

6. GESTIONE DELL'EMERGENZA

6.1. INDICAZIONI GENERALI

Sarà cura dell'appaltatore organizzare il servizio di emergenza ed occuparsi della formazione del personale addetto.

L'azienda principale dovrà assicurarsi che tutti i lavoratori presenti sul luogo di lavoro siano informati dei nominativi degli addetti e delle procedure di emergenza; dovrà inoltre esporre in posizione visibile le procedure da adottarsi unitamente ai numeri telefonici dei soccorsi esterni. Nelle aree di lavoro dovrà essere affissa adeguata segnaletica di sicurezza per l'individuazione delle vie d'esodo.

6.2. ASSISTENZA SANITARIA E PRONTO SOCCORSO

Posizionamento dei presidi di pronto soccorso

L'ubicazione dei presidi di pronto soccorso è indicata nei lay-out dei luoghi di lavoro, affissi e ben visibili.

Procedure di Pronto Soccorso

Nell'eventualità si verificasse un incidente/malore eseguire le seguenti procedure:

1. PROTEGGERE

Proteggere se stesso evitando di diventare una seconda vittima, allertare le persone presenti sul luogo di lavoro del pericolo e dare istruzioni per il loro allontanamento;

Verificare che non sussistano condizioni di ulteriore pericolo per la vittima; rimuovere la causa del pericolo e/o mettere in sicurezza la vittima.

2. AVVERTIRE

Avvertire immediatamente il "118" fornendo all'operatore i seguenti dati:

descrizione sintetica dell'infortunio/malore;

ubicazione del luogo di lavoro e modalità di raggiungimento;

altri elementi ritenuti utili per l'agevole raggiungimento dei mezzi di soccorso (area montana, presenza di fitta vegetazione, area densamente urbanizzata, ecc.);

Nel caso in cui il soccorso venga effettuato con ambulanza ed il luogo di lavoro fosse difficilmente individuabile, accordarsi con l'operatore del "118" per l'attesa del mezzo di soccorso presso un luogo di facile raggiungimento; un lavoratore, dal luogo di attesa, si incaricherà di condurre l'ambulanza presso il luogo dell'infortunio;

Nel caso in cui il soccorso venga effettuato tramite elicottero comunicare la posizione di un'area idonea all'atterraggio e prossima al luogo di lavoro; agevolare l'individuabilità dell'area da parte del mezzo di soccorso con la presenza di un lavoratore che segnali la zona di atterraggio.

3. SOCCORRERE

Indossare presidi sanitari mono-uso al fine di limitare il rischio infettivo durante il soccorso (guanti in lattice, mascherine, visiere paraschizzi);

Rassicurare la vittima qualora fosse cosciente con eventualmente la collaborazione di altri soggetti; non spostare la persona dal luogo dell'incidente a meno di un pericolo di vita imminente; Prestare alla vittima le prime cure in attesa del mezzo di soccorso.

4. PROFILASSI

Dopo aver prestato un soccorso:

Procedere alla pulizia del proprio corpo;

Eliminare i presidi mono-uso e, se autorizzati, i liquidi biologici della vittima.

Dotazioni per il pronto soccorso (aziende o unità produttive di gruppo A e B - DM 388/2003). La cassetta di pronto soccorso dovrà essere costantemente integrata e completa nella sua dotazione al fine di garantire il corretto stato d'uso; il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso è il seguente:

- guanti sterili monouso (5 paia);

- visiera paraschizzi;
- flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro;
- flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml;
- compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole;
- compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole;
- teli sterili monouso;
- pinzette da medicazione sterili monouso;
- confezione di rete elastica di misura media;
- confezione di cotone idrofilo;
- confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso;
- rotoli di cerotto alto cm 2,5;
- un paio di forbici;
- lacci emostatici;
- ghiaccio pronto uso (due confezioni);
- sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari;
- termometro;
- apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

6.3. SEGNALETICA DI SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO

In conformità al Titolo V D.Lgs 81/08 devono essere utilizzati colori di sicurezza e di contrasto, nonché i colori del simbolo, riportati nella seguente tabella.

Colore	Forma	Significato o Scopo	Indicazioni e precisazioni
Rosso		Segnali di divieto	Atteggiamenti Pericolosi
		Pericolo-Allarme	Alt, arresto dispositivi di interruzione di emergenza Sgombero
		Materiali o Attrezzature Antincendio	Identificazione e ubicazione
Giallo o GialloArancio		Segnali di avvertimento	Attenzione Cautela, Verifica
Azzurro		Segnali di prescrizione	Comportamento o azione specifica - obbligo di portare un mezzo di sicurezza personale
Verde		Segnali di salvataggio o di soccorso	Porte, uscite, percorsi, materiali, postazioni, locali
		Situazione di Sicurezza	Ritorno alla normalità

Le caratteristiche dei cartelli cambiano a seconda che si tratti di:

 Cartelli di divieto Forma rotonda Pittogramma nero su fondo bianco, bordo e banda rossa	 Cartelli antincendio Forma quadrata o rettangolare Pittogramma bianco su fondo rosso
 Cartelli di avvertimento Forma triangolare Pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero	 Cartelli di prescrizione Forma rotonda Pittogramma bianco su fondo azzurro
 Cartelli di salvataggio Forma quadrata o rettangolare Pittogramma bianco su fondo verde	

7. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Verbale di Formazione (obbligo di informazione ai lavoratori per le attività specifiche)
- Verbale Riunione di Coordinamento
- Verbali di Ispezione
- Procedure di emergenza
- Documenti di Valutazione dei Rischi dell'azienda appaltatrice e del Committente
- Lay-out descrittivi ambienti di lavoro

8.1. COSTI SOSTENUTI PER LA SICUREZZA

Nel seguito per ogni interferenza si indicano i costi che verranno sostenuti per la sicurezza relativamente alle interferenze e alle caratteristiche dei lavori e dei servizi forniti.

I costi sostenuti per eliminare le interferenze e migliorare i livelli di sicurezza ed igiene del lavoro consistono in:

- procedura per la gestione delle emergenze (primo soccorso, incendio, terremoto, ecc...);
- attività di formazione degli addetti alla gestione delle emergenze;
- predisposizione di adeguata delimitazione del cantiere
- predisposizione di adeguata cartellonistica;

In analogia alla disciplina dei lavori e come previsto dall'art. 7 comma 1 del DPR 222/03, nei costi della sicurezza si devono considerare tutte quelle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze. I costi previsti non devono essere soggetti a ribasso d'asta.

Nello specifico vengono considerati:

- le procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza
- misure di coordinamento tra i datori di lavoro dell'Ente, dell'impresa aggiudicataria del presente appalto e delle imprese operanti nei territori dati in qualsiasi forma di gestione dell'Ente.

Detta stima è compiuta sulla base di possibili situazioni che necessitano di interventi puntuali e specifici per la gestione del rischio.

Interferenze	Misure per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze	U.M.	Quantità	Costo unitario ¹	Costo tot.
ATTIVITÀ DEI LAVORATORI DELL'IMPRESA APPALTATRICE CHE INTERFERISCONO CON LE ATTIVITÀ DEI LAVORATORI DELLA STAZIONE APPALTANTE E DI ALTRE DITTE APPALTATRICI /LAVORATORI AUTONOMI EVENTUALMENTE PRESENTI	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m ² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a 1,5 terreno, per altezza di 1,80 m. ANCHE PER VIE DI ACCESSO	m	150	14,64	2.196,00
	Cartellonistica di segnalazione area di cantiere	N.	4	8,70	34,80
	Cartellonistica di interdizione a personale estraneo in prossimità delle aree di cantiere	N.	4	8,70	34,80
	Informazione e formazione specifica dei rischi residui da interferenza presenti presso i siti di intervento e procedure di emergenza specifiche (primo soccorso, antincendio ed evacuazione)	ore	6	100,00	600,00
	Cartelli per indicazioni Antincendio 250x250 mm visibilità 10 m	N.	2	6,57	13,14
	Segnaletica di pericolo nei pressi delle aree di accesso ai cantieri o di lavorazione indicante "automezzi in manovra" da 350 mm visibilità 10 m:	N.	2	8,70	17,40
	Formazione ed informazione del personale (riunione di cooperazione e coordinamento)	ore	4	100,00	400,00

	Segnaletica di indicazione dei percorsi per area di cantiere	N.	4	8,70	34,80
	Somme per imprevisti				69,06
	TOTALE COSTI				3.400,00

Costo totale della sicurezza per rischi da interferenze, non soggetto a ribasso per l'intera fornitura e posa in opera.

9. COORDINAMENTO TRA ALSIA E IMPRESA AGGIUDICATARIA DELL'APPALTO

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso.

Prima della stipula del contratto il Committente esecutivo dovrà:

- designare un referente operativo incaricato del coordinamento con l'impresa aggiudicataria dell'appalto, che salvo indicazioni differenti corrisponderà con il direttore dei lavori;
- informare e formare l'appaltatore della eventuale presenza di terzi per l'esecuzione di altri appalti, anche se fuori dal regolare orario di lavoro;
- comunicare all'impresa aggiudicataria gli eventuali ulteriori rischi specifici presenti sul posto di lavoro;
- fornire all'appaltatore copia dell'eventuale piano di emergenza predisposto dall'Ente, comprensivo dei nominativi degli addetti incaricati della gestione delle emergenze.

Prima della stipula del contratto l'Appaltatore dovrà:

- prendere visione dei luoghi nei quali espletterà l'incarico, sottoscrivendo il verbale di sopralluogo (allegato 1);
- consegnare il proprio documento di valutazione del rischio;
- proporre eventuali integrazioni al presente DUVRI;
- comunicare il nominativo del referente operativo del coordinamento con l'Ente;
- informare e formare il proprio personale in merito alle procedure di sicurezza interne dell'Ente per la sede presso la quale viene prestato il servizio oggetto dell'appalto.

Verrà organizzata una riunione di coordinamento cui dovranno partecipare i referenti operativi incaricati dall'Ente e dall'impresa aggiudicataria dell'appalto. In occasione di tale riunione potranno essere valutate eventuali integrazioni al presente DUVRI.

10. REVISIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE

Ai sensi dell'art. 26 comma 3 ter. Del D.lgs. 81.08 e smi a cura del datore di lavoro del Servizio Territoriale di Oristano il presente DUVRI dovrà essere integrato prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori ed eventualmente in corso d'opera in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto, su iniziativa dell'Ente o su specifica richiesta dell'impresa aggiudicataria anche al di fuori della riunione di coordinamento prevista.

La revisione verrà predisposta dall'Ente in duplice copia e sottoscritta per accettazione dall'appaltatore.

Con riferimento alle procedure di affidamento con Determinazione n. ____ del____, relativa All’AFFIDAMENTO DEL REVAMPING DELLA STAZIONE LISIMETRICA DEL CRMA, PROGETTO PHENOLAB 4’0, CUP G89J19001000003 i sottoscritti:

- _____, in qualità di referente operativo incaricato dall’ALSIA,
- _____, in qualità di referente operativo incaricato dalla ditta _____ aggiudicataria dell’appalto in oggetto,

DICHIARANO

di aver eseguito congiuntamente, in data odierna, un sopralluogo preventivo sui luoghi ove si dovrà svolgere il lavoro oggetto dell’appalto, allo scopo di valutare i rischi presenti riferibili all’ambiente di lavoro ed alla interferenza tra le attività presenti, nonché di mettere l’Appaltatore nelle condizioni di informare i propri dipendenti sui rischi presenti nei luoghi dove essi dovranno operare, così come richiesto dall’art. 26 del D.Lgs 81/08;

di aver verificato la congruenza tra il presente DUVRI e il documento di valutazione dei rischi dell’Impresa aggiudicataria dell’appalto;

di aver riscontrato, nel corso del sopralluogo medesimo, i seguenti ulteriori rischi non contemplati nel DUVRI, per i quali sono state definite le opportune azioni preventive e comportamentali:

Matera, li ___/___/2022

Letto, approvato e sottoscritto.

Il referente operativo EFS _____

Il referente operativo Ditta appaltante. _____

Il sottoscritto, _____, in qualità di datore di lavoro delle attività oggetto d'appalto da svolgersi presso CRMA Metaponto, dislocati nel territorio della Regione Basilicata, nel comune di Bernalda.

DICHIARA

- di aver integrato il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze,
- che provvederà a eventuale revisione del piano per:
 - esplicita e motivata richiesta del “datore di lavoro” dell’azienda appaltatrice/lavoratore autonomo;
 - la necessità di operare lavori non contemplati dal presente piano;
 - esplicita e motivata richiesta dei rappresentanti dei lavoratori delle aziende appaltatrice.

_____, li ___/___/2022

Il Datore di Lavoro Committente _____

Per l'impresa appaltatrice/lavoratore _____

R.L.S. _____

ALL. 3 – SCHEMA PLANIMETRICO

AREA LISIMETRI

ACCESSO CANTIERE



SOMMARIO

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE IN FASE DI ESECUZIONE	1
1. PREMESSA	1
1.1. Aggiornamento del DUVRI	4
2. ANAGRAFICA DELL'APPALTO	6
2.1. Oggetto dell'appalto	6
2.2. Principali attività e categorie di intervento previste in appalto	6
2.2.1. Descrizione delle attività previste.	6
2.3. Committente	13
2.4. Stazione appaltante	13
2.4.1. Fase di affidamento del contratto	13
2.4.2. Fase di esecuzione del contratto (da completare)	13
2.5. Appaltatore della fornitura	13
3. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	14
3.1. Premessa	14
3.2. Metodologia seguita per la valutazione dei rischi da interferenze	15
3.3. Descrizione dettagliata delle attività, valutazione dei rischi da interferenze e misure di prevenzione e protezione individuate	15
4. MISURE PER ELIMINARE O, OVE CIÒ NON È POSSIBILE, RIDURRE AL MINIMO I RISCHI DA INTERFERENZE OLTRE A QUELLE PREVISTE NELLE SCHEDE DEL PSA DELL'ALSIA	16
4.1. Rischio: accesso e passaggio di personale non incaricato	16
Descrizione	16
Misura da adottare	16
4.2. Rischio: cadute in buche e/o fossati dell'automezzo utilizzato per il trasporto	17
Descrizione:	17
Misura da adottare	17
4.3. Rischio: Utilizzo improprio di mezzi e attrezzature	18
Descrizione:	18
Misura da adottare	18
4.4. Rischio: Utilizzo di aree comuni	19
Descrizione:	19
Misura da adottare	19
4.5. Rischio: Utilizzo di apprestamenti di sicurezza del committente	19
Descrizione:	19
Misura da adottare	19
4.6. Rischio: Utilizzo di materiali, sostanze pericolose e modalità di lavoro non corrette.	20

Descrizione:	20
Misura da adottare	20
5. MISURE INTEGRATIVE PER LA ELIMINAZIONE O RIDUZIONE	21
DAI RISCHI DA INTERFERENZE	21
5.1. Coordinamento delle Fasi Lavorative	21
5.2. Vie di fuga e Uscite di sicurezza	22
5.3. Rischio caduta materiali dall'alto	22
5.4. Proiezione di Materiali	22
5.5. Accesso degli Automezzi, mezzi alimentati a gpl e macchine operatrici	23
5.6. Apparecchi elettrici, collegamenti alla rete elettrica, interventi sugli impianti elettrici	23
5.7. Interruzione alla Fornitura di Energia Elettrica, Gas e Acqua.	23
5.8. Depositi, Magazzini e Locali in genere	24
5.9. Uso di Prodotti Chimici	24
5.10. Polveri e Fibre derivanti da lavorazioni	24
5.11. Informazione ai soggetti presenti negli ambienti di lavoro	25
<i>Verbale di Cooperazione e Coordinamento (e sopralluogo congiunto)</i>	25
6. GESTIONE DELL'EMERGENZA	25
6.1. Indicazioni generali	25
6.2. Assistenza sanitaria e pronto soccorso	25
6.3. Segnaletica di Sicurezza sul posto di Lavoro	27
7. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	28
8. COSTI DELLA SICUREZZA	29
8.1. Costi sostenuti per la sicurezza	29
9. COORDINAMENTO TRA ALSIA E IMPRESA AGGIUDICATARIA DELL'APPALTO	32
10. REVISIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE	32
ALL. 1 – VERBALE DI SOPRALLUOGO	33
ALL. 2 – DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO COMMITTENTE	34
ALL. 3 – SCHEMA PLANIMETRICO	35